



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 5.7.2023  
COM(2023) 414 final

ANNEXES 1 to 8

## **ALLEGATI**

**della**

### **PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale)**

{SEC(2023) 414 final} - {SWD(2023) 410 final} - {SWD(2023) 414 final} -  
{SWD(2023) 415 final}

**ALLEGATO I**  
**GENERI E SPECIE E LORO RISPETTIVI USI, DI CUI ALL'ARTICOLO 2**

**PARTE A**

**Generi e specie da utilizzare per la produzione di colture agricole diverse dagli ortaggi**

*Agrostis canina* L.

*Agrostis capillaris* L.

*Agrostis gigantea* Roth

*Agrostis stolonifera* L.

*Alopecurus pratensis* L.

*Arachis hypogaea* L.

*Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl

*Avena nuda* L.

*Avena sativa* L. (compresa *Avena byzantina* K. Koch)

*Avena strigosa* Schreb.

*Beta vulgaris* L. partim

*Biserrula pelecinus* L.

*Brassica juncea* (L.) Czern.

*Brassica napus* L. vari *napobrassica* (L.) Rchb.

*Brassica napus* L. var. *napus*

*Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch

*Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell. + var. *varidis* L.

*Brassica rapa* L. var. *silvestris* (Lam.) Briggs

*Bromus catharticus* Vahl

*Bromus sitchensis* Trin.

*Cannabis sativa* L.

*Carthamus tinctorius* L.

*Carum carvi* L.

*Cynodon dactylon* (L.) Pers.

*Dactylis glomerata* L.

*Festuca arundinacea* Schreber

*Festuca filiformis* Pourr

*Festuca ovina* L.

*Festuca pratensis* Huds.

*Festuca rubra* L.

*Festuca trachyphylla* (Hack.) Krajina

*Galega orientalis* Lam.  
*Glycine max* (L.) Merr. partim  
*Gossypium* spp.  
*Hedysarum coronarium* L.  
*Helianthus annuus* L.  
*Hordeum vulgare* L.  
*Lathyrus cicera* L.  
*Linum usitatissimum* L.  
*Lolium multiflorum* Lam.  
*Lolium perenne* L.  
*Lolium x hybridum* Hausskn  
*Lotus corniculatus* L.  
*Lupinus albus* L.  
*Lupinus angustifolius* L.  
*Lupinus luteus* L.  
*Medicago doliata* Carmign.  
*Medicago italica* (Mill.) Fiori  
*Medicago littoralis* Rohde ex Loisel.  
*Medicago lupulina* L.  
*Medicago murex* Willd.  
*Medicago polymorpha* L.  
*Medicago rugosa* Desr.  
*Medicago sativa* L.  
*Medicago sativa* L. *nothosubsp. varia* (Martyn) Arcang.  
*Medicago scutellata* (L.) Mill.  
*Medicago truncatula* Gaertn.  
*Onobrychis viciifolia* Scop.  
*Ornithopus compressus* L.  
*Ornithopus sativus* Brot.  
*Oryza sativa* L.  
*Papaver somniferum* L.  
*Phacelia tanacetifolia* Benth.  
*Phalaris aquatica* L.  
*Phalaris canariensis* L.  
*Phleum nodosum* L.

*Phleum pratense* L.  
*Pisum sativum* L. partim  
*Plantago lanceolata* L.  
*Poa annua* L.  
*Poa nemoralis* L.  
*Poa palustris* L.  
*Poa pratensis* L.  
*Poa trivialis* L.  
*Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.  
*Secale cereale* L.  
*Sinapis alba* L.  
*Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor*  
*Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor* x *Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse  
*Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *drummondii* (Steud.) de Wet ex Davidse  
*Trifolium alexandrinum* L. Berseem  
*Trifolium fragiferum* L.  
*Trifolium glanduliferum* Boiss.  
*Trifolium hirtum* All.  
*Trifolium hybridum* L.  
*Trifolium incarnatum* L.  
*Trifolium isthmocarpum* Brot.  
*Trifolium michelianum* Savi  
*Trifolium pratense* L.  
*Trifolium repens* L.  
*Trifolium resupinatum* L.  
*Trifolium squarrosum* L.  
*Trifolium subterraneum* L.  
*Trifolium vesiculosum* Savi  
*Trigonella foenum-graecum* L.  
*Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv.  
*Triticum aestivum* L. subsp. *aestivum*  
*Triticum aestivum* L. subsp. *spelta* (L.) Thell.  
*Triticum turgidum* L. subsp. *durum* (Desf.) van Slageren  
*Vicia benghalensis* L.  
*Vicia faba* L. partim

*Vicia pannonica* Crantz  
*Vicia sativa* L.  
*Vicia villosa* Roth  
*xFestulolium* Asch. & Graebn  
*xTriticosecale* Wittm. ex A. Camus  
*Zea mays* L. partim

**PARTE B**  
**Generi e specie da utilizzare per la produzione di ortaggi**

*Allium cepa* L.  
*Allium fistulosum* L.  
*Allium porrum* L.  
*Allium sativum* L.  
*Allium schoenoprasum* L.  
*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.  
*Apium graveolens* L.  
*Asparagus officinalis* L.  
*Beta vulgaris* L. partim  
*Brassica oleracea* L. partim  
*Brassica rapa* L. partim  
*Capsicum annuum* L.  
*Cichorium endivia* L.  
*Cichorium intybus* L.  
*Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai  
*Cucumis melo* L.  
*Cucumis sativus* L.  
*Cucurbita maxima* Duchesne  
*Cucurbita pepo* L.  
*Cynara cardunculus* L.  
*Daucus carota* L.  
*Foeniculum vulgare* Mill.  
*Lactuca sativa* L.  
*Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill  
*Phaseolus coccineus* L.  
*Phaseolus vulgaris* L.  
*Pisum sativum* L. partim

*Raphanus sativus* L. partim

*Rheum rhabarbarum* L.

*Scorzonera hispanica* L.

*Solanum lycopersicum* L.

*Solanum melongena* L.

*Spinacia oleracea* L.

*Valerianella locusta* (L.) Laterr.

*Vicia faba* L. partim

*Zea mays* L. partim

Ibridi risultanti dall'incrocio delle specie di cui alla presente parte.

### PARTE C

#### Generi e specie da utilizzare per la produzione di piante da frutto

*Castanea sativa* Mill.

*Citrus* L.

*Corylus avellana* L.

*Cydonia oblonga* Mill.

*Ficus carica* L.

*Fortunella* Swingle

*Fragaria* L.

*Juglans regia* L.

*Malus* Mill.

*Olea europaea* L.

*Pistacia vera* L.

*Poncirus* Raf.

*Prunus amygdalus* Batsch

*Prunus armeniaca* L.

*Prunus avium* (L.) L.

*Prunus cerasus* L.

*Prunus domestica* L.

*Prunus persica* (L.) Batsch

*Prunus salicina* Lindley

*Pyrus* L.

*Ribes* L.

*Rubus* L.

*Vaccinium* L.

**PARTE D**

**Generi e specie da utilizzare per la produzione di viti**

*Vitis* L.

**PARTE E**

**Generi e specie da utilizzare per la produzione di patate**

*Solanum tuberosum* L.

**ALLEGATO II**  
**REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI**  
**SEMENTI E MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATE/O DI CUI**  
**ALL'ARTICOLO 7**

**PARTE A**  
**REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI**  
**SEMENTI PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATE DI SPECIE AGRICOLE E**  
**VEGETALI**

- 1. Requisiti generali per la produzione di sementi pre-base, di base e certificate**
- A. Semina o impianto
  - a) La varietà delle sementi seminate, comprese se del caso le piante madri, è identificata mediante un'etichetta ufficiale o un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale ed è registrata per garantirne la tracciabilità. L'etichetta o i dati relativi alla pianta madre sono conservati dall'operatore professionale fino al rilascio dell'etichetta ufficiale delle sementi commercializzate;
  - b) i precedenti colturali del campo devono essere compatibili con la produzione di sementi della specie, della varietà e della categoria coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante che possono essere rimaste dalle colture precedenti (spontanee);
  - c) le piante madri o le sementi devono essere piantate e/o seminate in modo tale da assicurare:
    - i) una distanza sufficiente dalle fonti di polline della medesima specie e/o di varietà diverse, da qualsiasi impollinazione estranea indesiderata, in modo da evitare, se del caso, l'impollinazione incrociata con altre colture; e
    - ii) una fonte e un livello di impollinazione adeguati per garantire la successiva riproduzione, se del caso;
  - d) la qualità del suolo, dei substrati, delle piante madri e dell'ambiente immediato deve essere ispezionata per evitare la presenza di organismi nocivi o di loro vettori, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031;
  - e) le macchine e le attrezzature utilizzate devono essere ispezionate e le piante infestanti o le sementi di altre specie o varietà devono essere rimosse;
  - f) se del caso, la produzione di sementi deve avvenire separatamente dalla coltivazione di sementi appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi, al fine di garantire il rispetto dei requisiti applicabili soltanto al materiale riproduttivo vegetale in questione;
  - g) se del caso, si può ricorrere alla moltiplicazione in vitro anche per la riproduzione di sementi.
- B. Coltivazione in campo
  - a) È necessario garantire che le piante di altre specie, altre varietà, che appaiono come impurità varietale, chiaramente diverse dalla varietà in una o più



caratteristiche della descrizione della varietà ("fuori tipo"), siano assenti nel campo. Qualora ciò non sia possibile in ragione delle caratteristiche delle specie interessate, queste devono essere presenti fino al livello più basso possibile.

In caso di presenza di fuori tipo o di altre specie vegetali o varietà durante la fase di coltivazione o durante la lavorazione delle sementi, si deve applicare un trattamento adeguato e/o un'eliminazione adeguata per garantire l'identità e la purezza varietale delle sementi ed evitare la presenza di qualsiasi specie indesiderabile;

- b) le piante devono essere trattate o escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di risultati positivi di prove o sintomi visivi di presenza di organismi nocivi, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, oppure di difetti;
- c) il materiale riproduttivo vegetale, comprese se del caso le piante madri, deve essere mantenuto in modo da garantire l'identità varietale. Tale mantenimento si deve basare sulla descrizione ufficiale o sulla descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;
- d) le piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di sementi e la loro identificazione con la descrizione ufficiale della loro varietà;
- e) tutte le colture presenti sul campo devono essere ispezionate ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale nella fase o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza opportuna e con i metodi appropriati per le specie interessate, al fine di verificare i rispettivi requisiti. I metodi di ispezione devono essere conformi alle norme internazionali applicabili. Qualora non sia possibile rimuovere o separare le piante non conformi durante la fase di coltivazione, occorre scartare l'intero campo per la produzione di sementi, salvo il caso in cui le sementi indesiderate possano essere separate meccanicamente in una fase successiva.

#### C. Raccolta e post-raccolta

- a) Le sementi devono essere raccolte alla rinfusa o come singole piante, a seconda dei casi, al fine di garantirne l'identità e la purezza, nonché la corretta tracciabilità;
- b) da ogni lotto sigillato si deve prelevare un campione di sementi. La dimensione del campione e l'intensità, le attrezzature e il metodo di campionamento devono essere appropriati per le specie interessate e conformi alle norme internazionali applicabili;
- c) tutti i campioni di sementi devono essere sottoposti a prove di laboratorio al fine di garantire il rispetto dei requisiti di qualità per le rispettive specie. Le prove di laboratorio devono essere effettuate conformemente a metodi, attrezzature e substrati di coltivazione adeguati alle specie interessate e nel rispetto delle norme internazionali applicabili. Le prove comprendono, se del caso, la ripetizione della prova del tasso di germinazione dopo un certo periodo di tempo adeguato alla specie interessata;
- d) tutti i lotti di sementi appartenenti alla categoria pre-base, di base o certificata, se destinati alla produzione di ulteriori generazioni di sementi, e almeno il 5 % dei lotti di sementi appartenenti a una categoria certificata che non sarà più

moltiplicata, devono essere sottoposti a prove rispetto alle parcelle testimone da parte dell'operatore, sotto sorveglianza ufficiale, al fine di verificare il rispetto degli aspetti seguenti:

- i) l'identità varietale;
- ii) le norme in materia di purezza varietale minima; e
- iii) i requisiti fitosanitari.

I lotti di sementi appartenenti alla categoria pre-base, di base o certificata devono essere sottoposti a controlli ufficiali a posteriori basati sul rischio al fine di verificare la conformità rispetto ai requisiti precedenti. I campioni utilizzati per i controlli ufficiali a posteriori devono essere prelevati ufficialmente.

Le prove rispetto alle parcelle testimone devono essere effettuate in modo conforme alle norme internazionali applicabili:

possono essere utilizzati metodi biomolecolari idonei.

## **2. Requisiti per la commercializzazione delle sementi**

Le sementi devono soddisfare tutti i requisiti di qualità che seguono, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie e della categoria in questione:

- a) presentare una germinazione minima per consentire un numero adeguato di piante per metro quadrato dopo la semina e, di conseguenza, per garantire la resa e la qualità della produzione;
- b) presentare un tenore massimo di semi duri in modo tale da consentire un numero adeguato di piante per metro quadrato;
- c) presentare una purezza minima per garantire il massimo livello di identità varietale;
- d) presentare un tenore massimo di umidità per garantire la conservazione del materiale durante la trasformazione, l'immagazzinamento e la messa a disposizione sul mercato;
- e) presentare un tenore massimo di sementi di altri generi o specie al fine di garantire la presenza minima di piante indesiderabili nel lotto;
- f) presentare un vigore minimo, una dimensione definita e una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per la semina o l'impianto;
- g) avere una presenza massima di terra o di corpi estranei al fine di prevenire pratiche fraudolente e impurità tecniche; e
- h) essere indenne da difetti e danni specifici al fine di garantire la qualità e la salute del materiale.

### **PARTE B**

#### **REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATO DI SPECIE AGRICOLE E VEGETALI**

##### **1. Requisiti per la produzione di materiale pre-base, di base e certificato**

- A. Semina o impianto

- a) L'identità del materiale e, se possibile, delle piante madri o delle sementi seminate, deve essere determinata mediante un'etichetta ufficiale o un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale e registrata dall'operatore professionale per garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale dopo la commercializzazione di tale materiale, o la documentazione relativa alla pianta madre, deve essere conservata dall'operatore professionale;
- b) il materiale deve essere piantato in modo tale che:
  - i) il materiale pre-base sia mantenuto presso strutture che garantiscano l'assenza di infezione attraverso vettori aerei e qualsiasi altra possibile fonte durante l'intero processo di produzione;
  - ii) vi sia una distanza sufficiente da altre piante degli stessi generi o delle stesse specie, determinata sulla base delle caratteristiche botaniche e delle tecniche di selezione per ciascuna specie e, se del caso, per la categoria del materiale, al fine di garantire la protezione contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata ed evitare l'impollinazione incrociata con altre colture; e
  - iii) le densità di impianto siano adeguate al fine di consentire l'osservazione individuale delle piante;
- c) se del caso, la coltivazione di materiale deve avvenire separatamente rispetto alla coltivazione di materiali appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi.

## B. Coltivazione in campo

- a) In tutte le fasi della coltivazione, i materiali di moltiplicazione e le piantine devono essere tenuti separati l'uno dall'altro;
- b) il materiale riproduttivo vegetale che soddisfa i requisiti di una data categoria non deve essere mescolato con materiale appartenente ad altre categorie;
- c) i fuori tipo e le piante deformate o danneggiate devono essere smaltiti in tutte le fasi della coltivazione;
- d) le piante madri devono essere trattate o escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di risultati positivi di prove o sintomi visivi di presenza di organismi nocivi, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, oppure di difetti;
- e) le piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà. Nel caso di piante madri non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali piante madri;
- f) le piante madri devono essere ispezionate nella o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza pertinente e con i metodi appropriati per i generi o le specie in questione;

- g) il campione da prelevare da un lotto deve avere la taglia minima adeguata per determinare il rispetto dei requisiti di qualità per i generi o le specie corrispondenti. L'intensità, l'attrezzatura e il metodo di campionamento devono essere appropriati per i generi o le specie interessati e conformi alle norme internazionali applicabili;
  - h) le prove sono effettuate conformemente ai metodi, con le attrezzature e i substrati di coltivazione appropriati per i generi o le specie in questione, nonché nel rispetto delle norme internazionali applicabili, al fine di garantire la conformità ai requisiti di qualità.
- C. Raccolta e post-raccolta per le specie e i generi appartenenti all'allegato I, parte E (tuberi-seme di patate)
- a) Il materiale deve essere raccolto alla rinfusa o come singole piante, a seconda dei casi, al fine di garantirne l'identità, la salute e la tracciabilità;
  - b) da ogni lotto sigillato si deve prelevare un campione di tuberi. La dimensione del campione e l'intensità, le attrezzature e il metodo di campionamento devono essere appropriati per le specie interessate e conformi alle norme internazionali applicabili;
  - c) tutti i campioni di tuberi devono essere sottoposti a prove di laboratorio al fine di garantire il rispetto dei requisiti di qualità e fitosanitari per le rispettive specie. Le prove di laboratorio devono essere effettuate conformemente a metodi, con attrezzature e substrati di coltivazione adeguati alle specie interessate e nel rispetto delle norme internazionali applicabili;
  - d) tutti i lotti appartenenti alla categoria pre-base o di base e almeno il 5 % dei lotti appartenenti a una categoria certificata devono essere sottoposti da parte dell'operatore a prove rispetto alle parcelle testimone, sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, al fine di verificare la conformità rispetto a:
    - i) l'identità varietale;
    - ii) le norme in materia di purezza varietale minima;
    - iii) la rispettiva capacità germinativa;
    - iv) i requisiti fitosanitari.

I lotti appartenenti alla categoria pre-base, di base o certificata devono essere sottoposti a controlli ufficiali a posteriori basati sul rischio al fine di verificare la conformità rispetto ai requisiti precedenti. I campioni utilizzati per i controlli ufficiali a posteriori devono essere prelevati ufficialmente.

Le prove rispetto alle parcelle testimone devono essere effettuate in modo conforme alle norme internazionali applicabili:

possono essere utilizzati metodi biomolecolari idonei.

## **2. Requisiti per la commercializzazione di materiale pre-base, di base e certificato**

Il materiale deve soddisfare tutti i requisiti che seguono, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie e della categoria in questione:

- a) presentare un vigore o un tasso di germinazione minimo, una dimensione definita e, se del caso, una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per l'impianto;
- b) essere praticamente indenne da difetti specifici.

### **PARTE C**

#### **REQUISITI PER LA PRODUZIONE, LA REGISTRAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CLONI SELEZIONATI, MISCUGLI MULTICLONALI E MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE POLICLONALE DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATI/O DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1**

#### **1. Requisiti per la produzione di cloni selezionati, miscugli multiclionali e materiale riproduttivo vegetale policlonale pre-base, di base e certificati/o**

##### **A. Impianto**

- a) L'identità del clone selezionato, del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale deve essere determinata mediante un'etichetta ufficiale o un'etichetta rilasciata dall'operatore professionale e registrata dall'operatore professionale al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale o i dati relativi alle rispettive piante madri per la produzione di ciascun clone selezionato e ai rispettivi genotipi per la produzione del materiale riproduttivo vegetale policlonale devono essere conservati dall'operatore professionale dopo la commercializzazione di tale materiale riproduttivo vegetale;
- b) il materiale deve essere piantato in modo tale che:
  - i) vi sia una distanza sufficiente da altre piante degli stessi generi o delle stesse specie, determinata sulla base delle caratteristiche botaniche per ciascuna specie e, se del caso, per la categoria del materiale, al fine di garantire la protezione contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata ed evitare l'impollinazione incrociata con altre colture;
  - ii) le densità di impianto siano adeguate al fine di consentire l'osservazione di ciascuna pianta;
- c) se del caso, la coltivazione di materiale deve avvenire separatamente rispetto alla coltivazione di materiali appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi.

##### **B. Coltivazione in campo**

- a) In tutte le fasi della coltivazione, i materiali di moltiplicazione e le piantine devono essere tenuti separati l'uno dall'altro;
- b) il materiale riproduttivo che soddisfa i requisiti di una data categoria non deve essere mescolato con materiale appartenente ad altre categorie;
- c) i fuori tipo e le piante deformate o danneggiate devono essere smaltiti in tutte le fasi della coltivazione al fine di garantire l'identità e la purezza della varietà o, nel caso di portainnesti non appartenenti a una varietà, l'esattezza dell'identità della specie e una produzione efficiente;

- d) le rispettive piante madri e i rispettivi genotipi devono essere esclusi come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti;
- e) le rispettive piante madri e i rispettivi genotipi devono essere mantenuti in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà. Nel caso di piante madri non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali piante madri;
- f) le piante madri devono essere ispezionate nella o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza pertinente e con i metodi appropriati per i generi o le specie in questione;
- g) il campione da prelevare da un lotto deve avere la taglia minima adeguata per determinare il rispetto dei requisiti di qualità per i generi o le specie corrispondenti. L'intensità, l'attrezzatura e il metodo di campionamento devono essere appropriati per i generi o le specie interessati e conformi alle norme internazionali applicabili;
- h) le prove sono effettuate conformemente ai metodi, con le attrezzature e i substrati di coltivazione appropriati per i generi o le specie in questione, nonché nel rispetto delle norme internazionali applicabili, al fine di garantire la conformità ai requisiti di qualità.
- i) nel caso di miscugli multiclonali, il miscuglio di cloni selezionati che costituiscono il miscuglio multiclonale deve essere effettuato prima dell'imballaggio finale di tale materiale riproduttivo vegetale e deve comprendere proporzioni identiche di tutti i cloni selezionati che costituiscono il miscuglio multiclonale;
- j) nel caso di materiale riproduttivo vegetale policlonale, il miscuglio di genotipi che costituiscono il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve essere effettuato prima dell'imballaggio finale di tale materiale riproduttivo vegetale e deve comprendere proporzioni identiche di tutti i genotipi che costituiscono detto materiale riproduttivo vegetale policlonale.

2. *Requisiti per la registrazione di un clone selezionato, un miscuglio multiclonale e un **materiale riproduttivo vegetale policlonale***

- a) Il richiedente deve presentare una domanda all'autorità competente che indichi:
  - i) la specie e, se del caso, la varietà a cui appartiene il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale; la varietà deve essere iscritta in un registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 44;
  - ii) la denominazione proposta e suoi sinonimi;
  - iii) se del caso, la descrizione della composizione del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;
  - iv) la persona competente per il mantenimento del clone selezionato, del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;

- v) il riferimento alla descrizione delle caratteristiche principali della varietà a cui appartiene il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale;
  - vi) la descrizione delle caratteristiche principali del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile del clone selezionato, del miscuglio multiclonale o del materiale riproduttivo vegetale policlonale;
  - vii) il miglioramento genetico stimato per il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale in relazione alle prestazioni complessive della varietà in questione;
  - viii) informazioni che indichino se il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale è già iscritto in un registro di un altro Stato membro;
- b) ai fini della registrazione, il clone selezionato, il miscuglio multiclonale o il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve soddisfare i requisiti seguenti applicabili al tipo di materiale in questione:
- i) il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve essere selezionato nel contesto di un'unica analisi sul campo contenente un campione rappresentativo della diversità genetica complessiva della varietà secondo una progettazione sperimentale basata su metodi accettati a livello internazionale. Nel caso di materiale riproduttivo vegetale policlonale della vite, tale progettazione si basa sui metodi prescritti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino;
  - ii) nel caso del materiale di moltiplicazione della vite, il materiale riproduttivo vegetale policlonale deve essere composto da 7-20 genotipi distinti;
  - iii) l'esattezza del clone selezionato, di ciascun clone selezionato del miscuglio multiclonale, di ciascun genotipo del materiale riproduttivo vegetale policlonale rispetto all'identità della varietà deve essere garantita mediante l'osservazione delle caratteristiche fenotipiche e, se del caso, mediante analisi molecolari conformemente a norme riconosciute a livello internazionale.
- L'autorità competente deve decidere in merito alla registrazione soltanto dopo aver concluso che i punti da i) a iii) applicabili al tipo di materiale sono soddisfatti;
- c) si applicano di conseguenza i requisiti per la commercializzazione di materiale pre-base, di base e certificato di cui alla parte B, punto 2.

**PARTE D**  
**REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI**  
**SEMENTI PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATE DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E**  
**TUBERI-SEME DI PATATE**

- 1. Requisiti per la produzione di sementi pre-base, di base e certificate di piante da frutto, viti e tuberi-seme di patate**
  - A. Semina o impianto

- a) Le piante madri e, se del caso, le piante impollinatrici devono essere piantate in modo tale che:
  - i) vi sia una distanza sufficiente da altre piante degli stessi generi o delle stesse specie, determinata secondo le caratteristiche botaniche e le tecniche di selezione e, se del caso, per la categoria del materiale, al fine di garantire la protezione contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata ed evitare l'impollinazione incrociata con altre colture; e
  - ii) le densità di impianto siano adeguate al fine di consentire l'osservazione individuale delle piante;
- b) se del caso, la coltivazione di materiale deve avvenire separatamente rispetto alla coltivazione di materiali appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi.

#### B. Coltivazione in campo

- a) In tutte le fasi della coltivazione, i materiali di moltiplicazione e le piantine devono essere tenuti separati l'uno dall'altro;
- b) il materiale riproduttivo che soddisfa i requisiti di una data categoria non deve essere mescolato con materiale appartenente ad altre categorie;
- c) la pianta madre in fiore deve essere oggetto di autoimpollinazione o di impollinazione incrociata con polline proveniente dalle piante impollinatrici circostanti, a seconda dei generi o delle specie in questione;
- d) i fuori tipo e le piante deformate o danneggiate devono essere smaltiti in tutte le fasi della coltivazione al fine di garantire l'esattezza dell'identità della varietà o, per le piante non appartenenti a una varietà, garantire l'esattezza dell'identità della specie a cui appartengono, una loro purezza sufficiente e una produzione efficiente;
- e) le piante madri e le piante impollinatrici devono essere escluse come fonte di sementi in caso di difetti;
- f) le piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che consentano la produzione di sementi. Le piante madri e le piante impollinatrici devono essere mantenute in tutte le fasi della coltivazione, in condizioni che ne consentano l'identificazione e la verifica della conformità rispetto alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta della loro varietà. Nel caso di piante madri e piante impollinatrici non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali piante madri e piante impollinatrici;
- g) le piante madri e le piante impollinatrici devono essere ispezionate nella o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza pertinente e con i metodi appropriati per i generi o le specie in questione;
- h) il campione da prelevare da un lotto deve avere la taglia minima adeguata per determinare il rispetto dei requisiti di qualità per i generi o le specie corrispondenti. L'intensità, l'attrezzatura e il metodo di campionamento devono essere appropriati per i generi o le specie interessati e conformi alle norme internazionali applicabili;



- i) le prove sono effettuate conformemente ai metodi, con le attrezzature e i substrati di coltivazione appropriati per i generi o le specie in questione, nonché nel rispetto delle norme internazionali applicabili, al fine di garantire la conformità ai requisiti di qualità.

## **2. Requisiti per la commercializzazione di sementi pre-base, di base e certificate di piante da frutto, viti e tuberi-seme di patate**

Le sementi devono soddisfare tutti i requisiti di qualità che seguono, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie e della categoria in questione:

- a) appartenere alla varietà e, nel caso di sementi non appartenenti a una varietà, alla specie;
- b) presentare un vigore minimo, una dimensione definita e, se del caso, una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per l'impianto; e
- c) essere praticamente indenni da difetti e danni specifici al fine di garantire la qualità delle sementi.

### **PARTE E**

#### **REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE PRE-BASE, DI BASE E CERTIFICATO PRODOTTO MEDIANTE MOLTIPLICAZIONE IN VITRO**

##### **1. Requisiti per la produzione di materiale pre-base, di base e certificato prodotto mediante moltiplicazione in vitro**

###### **A. Coltura in vitro**

- a) L'identità del materiale in vitro o *in vivo*, a seconda dei casi, è determinata mediante un'etichetta e registrata al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale deve essere conservata;
- b) il materiale campionato da materiale *in vivo* deve essere sanificato.

###### **B. Produzione in vitro**

- a) Il clone o i cloni provenienti dal materiale di cui alla sezione A, lettera a), devono essere prodotti mediante moltiplicazione in vitro;
- b) in tutte le fasi della coltivazione, i materiali di moltiplicazione e le piantine devono essere tenuti separati l'uno dall'altro;
- c) il clone o i cloni che soddisfano i requisiti di una determinata categoria di materiale riproduttivo vegetale non devono essere mescolati con cloni di altre categorie;
- d) il numero di cicli di moltiplicazione successivi mediante moltiplicazione in vitro è limitato, se del caso, per i generi o le specie in questione;
- e) il clone o i cloni devono essere mantenuti in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di materiale riproduttivo vegetale, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale o della descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà. Nel caso di cloni non appartenenti a una varietà, la verifica della conformità alla descrizione ufficiale o alla descrizione ufficialmente riconosciuta deve riguardare le specie cui appartengono tali cloni;

- f) il clone o i cloni devono essere ispezionati nella o nelle fasi di crescita pertinenti, con la frequenza pertinente e con i metodi appropriati per i generi o le specie in questione;
- g) il campione da prelevare da un lotto deve avere la taglia minima adeguata per determinare il rispetto dei requisiti di qualità per i generi o le specie corrispondenti. L'intensità, l'attrezzatura e il metodo di campionamento devono essere appropriati per i generi o le specie interessati e conformi alle norme internazionali applicabili;
- h) le prove sono effettuate conformemente ai metodi, con le attrezzature e i substrati di coltivazione appropriati per i generi o le specie in questione, nonché nel rispetto delle norme internazionali applicabili, al fine di garantire la conformità ai requisiti di qualità.

## **2. Requisiti per la commercializzazione di materiale pre-base, di base e certificato prodotto mediante moltiplicazione in vitro**

Il materiale in vitro o *in vivo* deve soddisfare tutti i requisiti che seguono, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie e della categoria in questione:

- a) appartenere alla varietà e, nel caso di materiale non appartenente a una varietà, appartenere alla specie indicata sull'etichetta;
  - i) sulla base di un'osservazione delle caratteristiche fenotipiche del materiale *in vivo* di cui alla sezione A, lettera a);
  - ii) producendo piante *in vivo* a partire dal materiale in vitro di cui alla sezione A, lettera a), e osservando le caratteristiche fenotipiche di tali piante;
  - iii) producendo piante *in vivo* a partire dai cloni di cui alla sezione B, lettera a), e osservando le caratteristiche fenotipiche di tali piante; e
  - iv) se del caso, sulla base di un'analisi molecolare del materiale in vitro di cui alla sezione A, lettera a) e/o del clone o dei cloni di cui alla sezione B, lettera a);
- b) presentare un vigore minimo, una dimensione definita e, se del caso, una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per l'impianto;
- c) essere praticamente indenne da difetti e danni specifici.

**ALLEGATO III**  
**REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI**  
**SEMENTI E MATERIALI STANDARD DI CUI ALL'ARTICOLO 8**

**PARTE A**  
**REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI**  
**SEMENTI STANDARD DI SPECIE AGRICOLE E VEGETALI**

**1. Requisiti generali per la produzione di sementi standard**

**A. Semina o impianto**

- a) Occorre determinare la varietà delle sementi seminate e, se possibile, delle piante madri, al fine di garantirne la tracciabilità. L'etichetta del materiale o i dati relativi alla pianta madre devono essere conservati per almeno due anni;
- b) i precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante che possono essere rimaste dalle colture precedenti (spontanee);
- c) le piante madri o le sementi devono essere piantate e/o seminate in modo tale da fare sì che vi sia:
  - i) una distanza sufficiente dalle fonti di polline della stessa specie e/o di varietà diverse, conformemente alle norme di isolamento determinate sulla base delle caratteristiche botaniche di ciascuna specie e delle tecniche di selezione, per garantire la protezione contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderata ed evitare, se del caso, l'impollinazione incrociata con altre colture; e
  - ii) una fonte e un livello di impollinazione adeguati per garantire la successiva riproduzione, se del caso;
- d) la qualità del suolo, dei substrati, delle piante madri e dell'ambiente immediato deve essere ispezionata per evitare la presenza di organismi nocivi o di loro vettori, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031;
- e) occorre prestare la dovuta attenzione alle macchine e alle attrezzature utilizzate per garantire l'assenza di erbe infestanti o di altre specie difficili da distinguere nelle prove di laboratorio;
- f) se del caso, la produzione di sementi deve avvenire separatamente dalla coltivazione di sementi appartenenti agli stessi generi o alle stesse specie destinati/e alla produzione di alimenti o mangimi, al fine di garantire la salute del materiale in questione;
- g) se del caso, si può ricorrere alla moltiplicazione in vitro anche per la riproduzione di sementi.

**B. Produzione in campo**

- a) Occorre garantire l'assenza di fuori tipo nel campo. Qualora ciò non sia possibile in ragione delle caratteristiche delle specie interessate, queste devono essere presenti fino al livello più basso possibile.

In caso di presenza di fuori tipo o di altre specie vegetali o varietà durante la fase di coltivazione o durante la lavorazione delle sementi, si deve applicare un trattamento adeguato e/o un'eliminazione adeguata per garantire l'identità e la

purezza varietale delle sementi ed evitare la presenza di qualsiasi specie indesiderabile;

- b) le piante devono essere trattate o escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di risultati positivi di prove o sintomi visivi di presenza di organismi nocivi, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, oppure di difetti;
- c) il materiale riproduttivo vegetale, comprese se del caso le piante madri, deve essere mantenuto in modo da garantire l'identità varietale. Tale mantenimento si deve basare sulla descrizione ufficiale o sulla descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;
- d) le piante madri devono essere mantenute in tutte le fasi della produzione, in condizioni che consentano la produzione di sementi, la loro identificazione, nonché la verifica del rispetto della descrizione ufficiale della loro varietà;
- e) tutte le colture presenti sul campo devono essere ispezionate nella fase o nelle fasi di crescita pertinenti, con la relativa frequenza e con i metodi appropriati per le specie interessate, al fine di verificare i rispettivi requisiti. I metodi di ispezione devono essere tali da consentire l'affidabilità delle osservazioni. Qualora non sia possibile rimuovere o separare le piante non conformi durante la fase di coltivazione, occorre scartare l'intero campo per la produzione di sementi, salvo il caso in cui le sementi indesiderate possano essere separate meccanicamente in una fase successiva.

#### C. Raccolta e post-raccolta

- a) Le sementi devono essere raccolte alla rinfusa o come singole piante, a seconda dei casi, al fine di garantirne l'identità, la purezza e la tracciabilità;
- b) un campione di sementi deve essere prelevato da ciascun lotto e sottoposto a prove presso un laboratorio al fine di garantire il rispetto dei requisiti di qualità per le rispettive specie, compresa la germinazione. Le prove comprendono, se del caso, la ripetizione della prova del tasso di germinazione dopo un certo periodo di tempo adeguato alla specie interessata;
- c) i lotti di sementi devono essere sottoposti a controlli ufficiali a posteriori basati sul rischio al fine di verificare la conformità rispetto a quanto segue:
  - i) l'identità varietale;
  - ii) le norme in materia di purezza varietale minima;
  - iii) la rispettiva capacità germinativa; e
  - iv) i requisiti fitosanitari.

I campioni utilizzati per i controlli ufficiali a posteriori devono essere prelevati ufficialmente.

Possono essere utilizzati metodi biomolecolari idonei.

## 2. Requisiti per la commercializzazione di sementi standard

Le sementi devono soddisfare tutti i requisiti qualitativi seguenti, a seconda delle caratteristiche di ciascun genere o di ciascuna specie:

- a) presentare almeno una germinazione minima per consentire un numero adeguato di piante per metro quadrato dopo la semina e, di conseguenza, per garantire la resa e la qualità della produzione;
- b) presentare almeno un tenore massimo di semi duri in modo tale da consentire un numero adeguato di piante per metro quadrato;
- c) presentare almeno una purezza minima per garantire il massimo livello di identità varietale;
- d) presentare almeno un tenore massimo di umidità per garantire la conservazione del materiale durante la trasformazione, l'immagazzinamento e la messa a disposizione sul mercato;
- e) presentare almeno un tenore massimo di sementi di altri generi o specie al fine di garantire la presenza minima di piante indesiderabili nel lotto;
- f) presentare un vigore sufficiente, una dimensione definita e una calibratura specifica per garantire l'adeguatezza del materiale e l'omogeneità sufficiente del lotto per la semina o l'impianto;
- g) presentare una presenza massima di terra o di corpi estranei al fine di prevenire pratiche fraudolente e impurità tecniche; e
- h) essere indenni da difetti e danni specifici al fine di garantire la qualità e la salute del materiale.

#### **PARTE B**

#### **REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE STANDARD DI SPECIE AGRICOLE E VEGETALI**

Fatta eccezione per la lettera b), punto i), l'allegato II, parte B, si applica di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di materiale standard.

#### **PARTE C**

#### **REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI CLONI SELEZIONATI, MISCUGLI MULTICLONALI E MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE POLICLONALE DI MATERIALE STANDARD DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1**

I portainnesti di vite non possono essere commercializzati come materiale standard.

L'allegato II, parte C, si deve applicare di conseguenza alla registrazione, alla produzione e alla commercializzazione di cloni selezionati, miscugli multiclonali e materiale riproduttivo vegetale policlonale di materiale standard.

#### **PARTE D**

#### **REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI SEMENTI STANDARD DI PIANTE DA FRUTTO, VITI E TUBERI-SEME DI PATATE**

L'allegato II, parte D, si deve applicare di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di sementi standard di piante da frutto, viti e tuberi-seme di patate.

#### **PARTE E**

#### **REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI**

## **MATERIALE STANDARD PRODOTTO MEDIANTE MOLTIPLICAZIONE IN VITRO**

L'allegato II, parte E, si deve applicare di conseguenza alla produzione e alla commercializzazione di materiale standard prodotto mediante moltiplicazione in vitro.

**ALLEGATO IV**  
**GENERI E SPECIE CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI**  
**SOLTANTO COME SEMENTI O MATERIALE PRE-BASE, DI BASE O**  
**CERTIFICATE/O, CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1**

**PARTE A**  
**GENERI E SPECIE DA UTILIZZARE PER LA PRODUZIONE DI COLTURE**  
**AGRICOLE, DIVERSE DAGLI ORTAGGI, CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI E**  
**COMMERCIALIZZATI SOLTANTO COME SEMENTI PRE-BASE, DI BASE O**  
**CERTIFICATE**

*Agrostis canina* L.

*Agrostis capillaris* L.

*Agrostis gigantea* Roth.

*Agrostis stolonifera* L.

*Alopecurus pratensis* L.

*Arachis hypogaea* L.

*Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl.

*Avena nuda* L.

*Avena sativa* L.(compresa *A. byzantina* K. Koch.)

*Avena strigosa* Schreb.

*Beta vulgaris* L.

*Brassica juncea* (L.) Czern.

*Brassica napus* L. vari *napobrassica* (L.) Rchb.

*Brassica napus* L. var. *napus*

*Brassica nigra* (L.) W.D.J. Koch

*Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell. + var. *varidis* L.

*Brassica rapa* L.

*Bromus catharticus* Vahl

*Bromus sitchensis* Trin.

*Cannabis sativa* L.

*Carthamus tinctorius* L.

*Carum carvi* L.

*Cynodon dactylon* (L.) Pers.

*Dactylis glomerata* L.

*Festuca arundinacea* Schreb.

*Festuca filiformis* Pourr.

*Festuca ovina* L.  
*Festuca pratensis* Huds.  
*Festuca rubra* L.  
*Festuca trachyphylla* (Hack.) Krajina  
*xFestulolium* Asch. et Graebn.  
*Galega orientalis* Lam.  
*Glycine max* (L.) Merrill  
*Gossypium* L.  
*Hedysarum coronarium* L.  
*Helianthus annuus* L.  
*Hordeum vulgare* L.  
*Linum usitatissimum* L.  
*Lolium* × *boucheanum* Kunth  
*Lolium multiflorum* Lam.  
*Lolium perenne* L.  
*Lotus corniculatus* L.  
*Lupinus albus* L.  
*Lupinus angustifolius* L.  
*Lupinus luteus* L.  
*Medicago lupulina* L.  
*Medicago sativa* L.  
*Medicago* × *varia* T. Martyn  
*Onobrychis viciifolia* Scop.  
*Oryza sativa* L.  
*Papaver somniferum* L.  
*Phacelia tanacetifolia* Benth.  
*Phalaris aquatica* L.  
*Phalaris canariensis* L.  
*Phleum nodosum* L.  
*Phleum pratense* L.  
*Pisum sativum* L.  
*Poa annua* L.  
*Poa nemoralis* L.  
*Poa palustris* L.  
*Poa pratensis* L.



*Poa trivialis* L.  
*Raphanus sativus* L.  
*Secale cereale* L.  
*Sinapis alba* L.  
*Solanum tuberosum* L.  
*Sorghum bicolor* (L.) Moench  
*Sorghum bicolor* (L.) Moench × *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf.  
*Sorghum sudanense* (Piper) Stapf.  
*Trifolium alexandrinum* L.  
*Trifolium hybridum* L.  
*Trifolium incarnatum* L.  
*Trifolium pratense* L.  
*Trifolium repens* L.  
*Trifolium resupinatum* L.  
*Trigonella foenum-graecum* L.  
*Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv.  
*xTriticosecale* Wittm. ex A. Camus.  
*Triticum aestivum* L.  
*Triticum durum* Desf.  
*Triticum spelta* L.  
*Vicia faba* L.  
*Vicia pannonica* Crantz .  
*Vicia sativa* L.  
*Vicia villosa* Roth.  
*Zea mays* L.

**PARTE B**  
**GENERI E SPECIE CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI E COMMERCIALIZZATI**  
**SOLTANTO COME MATERIALE PRE-BASE, DI BASE O CERTIFICATO**

*Solanum tuberosum* L.

**ALLEGATO V**  
**REQUISITI DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PER MISCUGLI PER**  
**LA PRESERVAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22**

**1. Zona fonte**

Le autorità competenti possono designare zone fonte specifiche per i miscugli per la preservazione, alle quali tali miscugli sono naturalmente associati. A tale fine, esse devono tenere conto di informazioni fornite dalle autorità competenti in materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri.

Se la zona fonte è situata in più di uno Stato membro, essa deve essere individuata di comune accordo da tutti gli Stati membri interessati.

**2. Specie**

Le specie e, se del caso, le sottospecie utilizzate nei miscugli per la preservazione devono essere:

- a) tipiche del tipo di habitat della zona fonte;
- b) rilevanti ai fini della conservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche, in quanto componenti del miscuglio;
- c) adeguate allo scopo di ricreare il tipo di habitat della zona fonte.

Il miscuglio per la preservazione non deve contenere le specie *Avena fatua*, *Avena sterilis* e *Cuscuta* spp.

Il tenore massimo di *Rumex* spp. diverso da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* non deve essere superiore allo 0,05 % in peso.

**3. Autorizzazione degli operatori professionali**

Gli operatori professionali devono essere autorizzati prima della produzione di miscugli per la preservazione.

Gli operatori professionali devono presentare una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, comprendente tutti gli elementi seguenti:

- a) nome e indirizzo dell'operatore professionale;
- b) metodo di raccolta: precisare se il miscuglio è raccolto direttamente o moltiplicato;
- c) componenti quali specie e, se del caso, sottospecie e varietà del miscuglio per la preservazione; che sono caratteristiche del tipo di habitat del sito della zona fonte e che sono, in quanto componenti del miscuglio, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche;
- d) quantitativo del miscuglio cui si applica l'autorizzazione;
- e) zona fonte del miscuglio;
- f) sito di raccolta e, nel caso di un miscuglio moltiplicato per la preservazione, il sito di moltiplicazione;
- g) tipo di habitat della zona fonte del miscuglio; e
- h) anno di raccolta.

La domanda deve essere corredata delle informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui al punto 4 nel caso di miscugli per la preservazione raccolti direttamente o al punto 5 nel caso di miscugli per la preservazione moltiplicati.

Le autorità competenti possono rilasciare un'autorizzazione che deve comprendere la data e l'ambito di applicazione dell'autorizzazione, conformemente alla domanda dell'operatore e al rispetto dei requisiti, nonché la restrizione alla commercializzazione nella zona fonte.

Prima dell'inizio di ogni stagione di produzione, gli operatori professionali devono notificare il quantitativo di sementi di miscugli per la conservazione cui è destinata l'autorizzazione, nonché le dimensioni e l'ubicazione del sito o dei siti di raccolta previsti e la data o le date di raccolta.

#### **4. Produzione di miscugli per la preservazione raccolti direttamente**

I miscugli per la preservazione raccolti direttamente devono soddisfare i requisiti seguenti:

- a) un miscuglio di sementi che è stato raccolto nella zona fonte ("miscuglio per la preservazione raccolto direttamente") deve essere raccolto in un sito che non è stato seminato nei quarant'anni precedenti la data dell'autorizzazione;
- b) la percentuale dei componenti del miscuglio per la preservazione raccolto direttamente che sono specie e, se del caso, sottospecie, deve essere adeguata allo scopo di ricreare il tipo di habitat della zona fonte;
- c) il tenore massimo di specie e se del caso di sottospecie che non rispettano le condizioni di cui alla lettera b) non deve essere superiore all'1 % in peso;
- d) le autorità competenti possono effettuare ispezioni visive presso il sito di raccolta durante il periodo di crescita a intervalli appropriati e durante le attività di raccolta, al fine di garantire che il miscuglio soddisfi i requisiti previsti per tali miscugli per la preservazione; dette autorità devono documentare le risultanze di tali attività;
- e) le prove devono essere effettuate ufficialmente, o sotto sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, al fine di verificare che il miscuglio per la preservazione sia conforme ai requisiti previsti; tali prove vanno realizzate conformemente ai metodi internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente a metodi appropriati;
- f) i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei e devono essere sufficienti per effettuare la prova di cui alla lettera e).

#### **5. Produzione di miscugli per la preservazione moltiplicati**

I miscugli di sementi per la preservazione possono anche essere moltiplicati da parte di un operatore autorizzato secondo il processo seguente:

- a) le sementi di singole specie sono prelevate nella zona fonte oppure si tratta di miscugli per la preservazione raccolti direttamente acquistati presso altri operatori;
- b) le sementi di cui alla lettera a) sono moltiplicate al di fuori della zona fonte come singole specie. La moltiplicazione può aver luogo per cinque generazioni;

- c) le sementi di tali specie sono poi mescolate per ottenere un miscuglio composto dei generi, delle specie e se del caso delle sottospecie che sono caratteristici del tipo di habitat della zona fonte;
- d) tale miscuglio può comprendere anche sementi delle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, prodotte convenzionalmente, se conformi alla lettera c);
- e) le sementi raccolte da cui è moltiplicato il miscuglio per la preservazione devono essere state raccolte nella loro zona fonte presso un sito di raccolta che non è stato seminato nei quarant'anni antecedenti la data dell'autorizzazione da parte dell'operatore, di cui al punto 3;
- f) le sementi che compongono il miscuglio moltiplicato per la preservazione sono di specie e se del caso di sottospecie caratteristiche del tipo di habitat della zona fonte e che sono, in quanto componenti del miscuglio, importanti per la preservazione dell'ambiente naturale nel contesto della conservazione delle risorse genetiche;
- g) il tasso di germinazione dei componenti di cui alla lettera f) è sufficiente a ricreare il tipo di habitat della zona fonte;
- h) il tenore massimo di specie e se del caso di sottospecie che non rispettano le condizioni di cui alla lettera g) non deve essere superiore all'1 % in peso;
- i) i componenti di un miscuglio moltiplicato per la preservazione, costituiti da sementi delle specie che figurano nell'elenco di cui all'allegato I, parte A, devono soddisfare, prima della miscelazione, quanto meno i requisiti relativi alle sementi standard per le specie interessate;
- j) le prove devono essere effettuate ufficialmente, o sotto sorveglianza ufficiale dello Stato membro, al fine di verificare che il miscuglio per la preservazione sia conforme ai requisiti previsti. Tali prove vanno realizzate conformemente ai metodi internazionali esistenti quando tali metodi esistono, o, nel caso contrario, conformemente a metodi appropriati;
- k) i campioni devono essere prelevati da lotti omogenei e devono essere sufficienti per effettuare la prova di cui alla lettera j).

**ALLEGATO VI**  
**REQUISITI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI**  
**MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE DI MATERIALE ETEROGENEO DI**  
**CUI ALL'ARTICOLO 27, PARAGRAFO 2**

**A. Notifica di materiale eterogeneo**

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, può essere commercializzato a seguito di una notifica del materiale eterogeneo da parte dell'operatore professionale alle autorità competenti, effettuata rendendo disponibile un fascicolo contenente:

- a) i dati di contatto del richiedente;
- b) la specie e la denominazione del materiale eterogeneo;
- c) la descrizione del materiale eterogeneo di cui alla sezione B;
- d) una dichiarazione del richiedente relativa alla veridicità degli elementi di cui alle lettere a), b) e c);
- e) un campione rappresentativo.

Tale notifica deve essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o qualsiasi altro mezzo di comunicazione che preveda la conferma della ricezione accettato dalle autorità competenti. Tre mesi dopo la data indicata sulla ricevuta di ritorno, a condizione che non siano state chieste ulteriori informazioni o che non sia stato comunicato al fornitore un diniego formale per ragioni di incompletezza della notifica, si considera che l'autorità competente abbia preso atto della notifica e del suo contenuto e il materiale eterogeneo deve essere incluso nel registro del materiale eterogeneo.

**B. Descrizione del materiale eterogeneo**

1. La descrizione del materiale eterogeneo comprende tutti gli elementi seguenti:
  - a) una descrizione delle sue caratteristiche, in cui figura:
    - i) la caratterizzazione fenotipica delle caratteristiche principali comuni al materiale, unitamente alla descrizione dell'eterogeneità del materiale mediante caratterizzazione della diversità fenotipica osservabile tra le singole unità riproduttive;
    - ii) una documentazione delle sue caratteristiche pertinenti, compresi gli aspetti agronomici quali ad esempio resa, stabilità della resa, idoneità ai sistemi a basso apporto, prestazioni, resistenza allo stress abiotico, alle malattie, parametri qualitativi, gusto o colore;
    - iii) eventuali risultati disponibili di prove relative alle caratteristiche di cui al punto ii);
  - b) una descrizione del tipo di tecnica utilizzata per il metodo di selezione o di produzione del materiale eterogeneo;
  - c) una descrizione del materiale parentale utilizzato per la selezione o la produzione del materiale eterogeneo e del proprio programma di controllo della produzione utilizzato dall'operatore interessato, con riferimento alle pratiche di cui alla sezione B, punto 2, lettera a) e, se del caso, alla sezione B, punto 2, lettera c);

- d) una descrizione delle pratiche di gestione e selezione in azienda con riferimento alla sezione B, punto 2, lettera b), e, se del caso, del materiale parentale con riferimento alla sezione B, punto 2, lettera c);
- e) un riferimento al paese di selezione o di produzione, con informazioni sull'anno di produzione e una descrizione delle condizioni pedoclimatiche.

2. Il materiale eterogeneo può essere generato mediante una delle tecniche seguenti:

- a) incrocio di tipi diversi di materiale parentale, utilizzando protocolli di incrocio per produrre materiale eterogeneo diversificato mediante la riproduzione massiva della discendenza, la risemina ripetuta e l'esposizione dello stock a una selezione naturale e/o umana, a condizione che tale materiale presenti un livello elevato di diversità genetica;
- b) pratiche di gestione in azienda, compresa la selezione, la costituzione o il mantenimento di materiale, caratterizzato da un livello elevato di diversità genetica;
- c) qualsiasi altra tecnica utilizzata per la selezione o la produzione di materiale eterogeneo, tenendo conto di caratteristiche di moltiplicazione particolari.

#### **C. Requisiti relativi all'identità dei lotti di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo**

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo è identificabile sulla base di tutti gli elementi seguenti:

- a) il materiale iniziale e lo schema di produzione utilizzati nell'incrocio per la creazione del materiale eterogeneo di cui alla sezione B, punto 2, lettera a), o, se del caso, alla sezione B, punto 2, lettera c), oppure i dati storici sul materiale e sulle pratiche di gestione in azienda, indicando se la selezione è avvenuta per vie naturali e/o tramite l'intervento umano, nei casi di cui alla sezione B, punto 2, lettere b) e c);
- b) il paese di selezione o produzione; e
- c) la caratterizzazione delle caratteristiche principali comuni e dell'eterogeneità fenotipica del materiale.

#### **D. Requisiti relativi alla qualità sanitaria, alla purezza analitica e alla germinazione del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo**

1. Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo soddisfa i requisiti di purezza analitica e germinazione per le sementi e i requisiti di qualità per altri materiali della categoria più bassa per le specie corrispondenti.

Le piante devono essere trattate o escluse come fonte di materiale riproduttivo vegetale in caso di difetti o di risultati positivi di prove o sintomi visivi di presenza di organismi nocivi, conformemente al regolamento (UE) 2016/2031.

2. In deroga alle disposizioni di cui alla sezione D, punto 1, gli operatori professionali possono immettere sul mercato materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo che non soddisfa le condizioni relative alla germinazione, a condizione che l'operatore indichi il tasso di germinazione del materiale riproduttivo vegetale in questione sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio.

#### **E. Requisiti per l'imballaggio e l'etichettatura del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo**

1. Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo deve essere contenuto in piccoli imballaggi e secondo quantitativi massimi quali definiti al punto H. Tuttavia tale materiale può essere contenuto in altri imballaggi o contenitori soltanto se questi sono chiusi in modo tale da non poter essere aperti senza lasciare tracce di manomissione sull'imballaggio o sul contenitore.
2. Gli operatori professionali devono apporre sugli imballaggi o sui contenitori del materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo un'etichetta in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.  
Tale etichetta deve:
  - i) essere leggibile, recare una stampa o una scritta su un lato, essere emessa ex novo ed essere ben visibile;
  - ii) includere le informazioni di cui alla sezione G del presente allegato, fatta eccezione per i casi in cui tali informazioni siano stampate o scritte direttamente sull'imballaggio o sul contenitore; e
  - iii) essere di colore giallo con una croce diagonale verde.
3. Nel caso di piccole confezioni trasparenti, l'etichetta può essere collocata all'interno dell'imballaggio, a condizione che sia chiaramente leggibile.
4. In deroga alla sezione E, punti 1 e 2, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo contenuto in imballaggi e contenitori chiusi ed etichettati può essere venduto agli utilizzatori finali in imballaggi non marcati e non sigillati fino ai quantitativi massimi di cui alla sezione H se, su richiesta, l'acquirente è informato per iscritto al momento della consegna in merito alla specie, alla denominazione del materiale eterogeneo e al numero di riferimento del lotto.

#### **F. Mantenimento del materiale eterogeneo**

1. Ove il mantenimento sia possibile, l'operatore professionale che ha notificato il materiale eterogeneo alle autorità competenti deve preservare le caratteristiche principali del materiale al momento della notifica, mantenendolo per tutto il tempo in cui esso rimane sul mercato.
2. Tale mantenimento deve essere effettuato secondo pratiche accettate, adatte al mantenimento di tale materiale eterogeneo. L'operatore professionale responsabile del mantenimento deve conservare la documentazione relativa alla durata e al contenuto del mantenimento.
3. Le autorità competenti devono avere sempre accesso a tutta la documentazione conservata dall'operatore professionale responsabile del materiale, per verificarne il mantenimento. L'operatore professionale conserva tali dati per i cinque anni successivi al momento in cui il materiale eterogeneo non è più commercializzato.

#### **G. Contenuto dell'etichetta degli imballaggi**

Il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo deve essere commercializzato in imballaggi recanti un'etichetta contenente gli elementi seguenti:

- 1) la denominazione del materiale eterogeneo, unitamente alla dicitura "materiale eterogeneo";
- 2) la dicitura "norme e regole UE";

- 3) il nome e l'indirizzo dell'operatore professionale responsabile dell'apposizione dell'etichetta, o il suo codice di registrazione;
- 4) il paese di produzione;
- 5) il numero di riferimento attribuito dall'operatore professionale responsabile dell'apposizione delle etichette;
- 6) il mese e l'anno di chiusura, preceduti dal termine: "chiuso";
- 7) la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori;
- 8) il peso netto o lordo dichiarato o il numero dichiarato del materiale riproduttivo vegetale, ad eccezione dei piccoli imballaggi;
- 9) in caso di indicazione del peso e di utilizzo di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, la natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso delle sole sementi e il peso totale; e
- 10) il tasso di germinazione, se del caso.

**H. Quantitativi massimi di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo in piccoli imballaggi**

<b>Specie</b>	<b>Massa netta massima (kg)</b>
Piante foraggere	10
Barbabietole	10
Cereali	30
Piante oleaginose e da fibra	10
Patata	30
Ortaggi:	
Leguminose	5
Cipolle, cerfoglio, asparagi, bietole bianche o bietole da costa, barbabietole rosse o bietole da orto, rape, angurie, zucche, zucchine, carote, ravanelli, scorzonera, spinaci e valeriana	0,5
Tutte le altre specie di ortaggi	0,1



**ALLEGATO VII**  
**CONTENUTO DEI REGISTRI NAZIONALI E DELL'UNIONE DELLE VARIETÀ DI**  
**CUI ALL'ARTICOLO 46**

I registri nazionali delle varietà e il registro dell'Unione delle varietà devono contenere tutti gli elementi seguenti:

- (a) il nome del genere o della specie cui la varietà appartiene;
- (b) la denominazione della varietà e, per le varietà commercializzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se del caso, altre denominazioni alternative utilizzate per tale varietà;
- (c) il nome e, se del caso, il numero di riferimento del richiedente;
- (d) la data della registrazione della varietà e, se del caso, quella del rinnovo della registrazione;
- (e) la data di scadenza della validità della registrazione;
- (f) un riferimento al link del fascicolo, dove è possibile trovare la descrizione ufficiale della varietà o, se del caso, la descrizione ufficialmente riconosciuta della varietà;
- (g) nel caso di varietà con descrizione ufficialmente riconosciuta e, se del caso, un'indicazione della regione o delle regioni in cui la varietà è storicamente coltivata e alle quali si è naturalmente adattata ("regione/i di origine");
- (h) il nome della persona competente per il mantenimento di una varietà;
- (i) il nome degli Stati membri che hanno istituito i pertinenti registri nazionali delle varietà;
- (j) il riferimento con il quale la varietà è stata iscritta nei registri nazionali delle varietà;
- (k) se del caso, l'indicazione che la varietà è una "varietà biologica adatta alla produzione biologica";
- (l) se del caso, l'indicazione che la varietà contiene o è costituita da un organismo geneticamente modificato;
- (m) se del caso l'indicazione che la varietà è un componente di un'altra varietà iscritta nel registro;
- (n) se del caso, l'indicazione che il materiale riproduttivo vegetale appartenente alla varietà è prodotto e commercializzato soltanto in portainnesti;
- (o) se del caso, un riferimento al link del fascicolo, ove si possano trovare i risultati degli esami relativi al valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di cui all'articolo 52;
- (p) se del caso, l'indicazione del metodo di riproduzione della varietà, comprese informazioni sul fatto che si tratti di una varietà ibrida o sintetica;
- (q) se del caso, l'indicazione che la varietà contiene o è costituita da una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento NGT] e il numero o i numeri di identificazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), della [proposta NGT] assegnati alla pianta o alle piante NGT di categoria 1 da cui è stata derivata;

- (r) se del caso, l'indicazione che la varietà contiene o è costituita da una pianta NGT di categoria 2 quale definita all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento NGT];
- (s) se del caso, l'indicazione che la varietà è resistente agli erbicidi e le condizioni di coltivazione applicabili;
- (t) se del caso, l'indicazione che la varietà possiede determinate caratteristiche, diverse da quella di cui alla lettera s), e l'indicazione delle condizioni di coltivazione applicabili.

**ALLEGATO VIII**  
**TAVOLE DI CONCORDANZA**

<b>Direttiva 66/401/CE del Consiglio</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 1 bis	Articoli 2 e 3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A	Articoli 2, 3 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B, punto 1	Articoli 3 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C	Articoli 3 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera D	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera G	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 36
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 83
Articolo 2, paragrafo 3, lettera A	Articolo 10
Articolo 2, paragrafo 3, lettera B	Articolo 10
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 10
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 20
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	-
Articolo 3, paragrafo 2	-
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 20
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 7
Articolo 3 bis	Articoli 7 e 35
Articolo 4	Articolo 34
Articolo 4 bis	Articoli 31 e 32

Articolo 5	-
Articolo 5 bis	-
Articolo 6	Articolo 63
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7
Articolo 7, paragrafo 1 bis	Articoli 10 e 12
Articolo 7, paragrafo 1 ter	Articoli 10 e 12
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 14
Articolo 8, paragrafo 2	-
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 14
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 23
Articolo 9, paragrafo 3	-
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 15
Articolo 10 bis	Articolo 15
Articolo 10 ter	Articolo 15
Articolo 10 quater	Articolo 15
Articolo 10 quinquies	Articolo 14
Articolo 11	Articolo 15
Articolo 11 bis	Articolo 17
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articoli 21 e 22
Articolo 13 bis	Articolo 38
Articolo 14	Articolo 36
Articolo 14 bis	Articoli 7 e 15
Articolo 15, paragrafo 1	Articoli 35 e 39
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 35
Articolo 15, paragrafo 3	Articoli 35 e 39

Articolo 16	Articolo 39
Articolo 17	Articolo 33
Articolo 18	Articolo 2
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 24
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 40
Articolo 20	Articolo 24
Articolo 21	Articolo 76
Articolo 21 bis	Articolo 7
Articolo 22	-
Articolo 22 bis	Articoli 7, 26 e 22
Articolo 23	Articolo 83
Articolo 23 bis	-
Articolo 24	-
Allegato I	Articolo 7
Allegato II	Articolo 7
Allegato III	Articoli 7 e 13
Allegato IV	Articolo 17
Allegato V	Articolo 35

<b>Direttiva 66/402/CE del Consiglio</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 1 bis	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B	Articoli 3 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C	Articoli 3 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C bis	Articoli 3 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C	Articoli 3 e 7

Articolo 2, paragrafo 1, lettera D	Articoli 3 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E	Articoli 3 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F	Articoli 3 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera H	Articoli 3 e 10
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)	-
Articolo 2, paragrafo 2	-
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 10
Articolo 2, paragrafo 4	Articolo 10
Articolo 3	Articoli 20 e 7
Articolo 3 bis	Articoli 7 e 35
Articolo 4	Articolo 34
Articolo 4 bis	Articoli 31 e 32
Articolo 5	-
Articolo 5 bis	-
Articolo 6	Articolo 63
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7
Articolo 7, paragrafo 1 bis	Articoli 10 e 12
Articolo 7, paragrafo 1 ter	Articoli 10 e 12
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 14
Articolo 8, paragrafo 2	-
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 14
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 23
Articolo 9, paragrafo 3	-

Articolo 10, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 15
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)	-
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 14
Articolo 10, paragrafo 3	-
Articolo 10 bis	Articolo 14
Articolo 11	Articolo 15
Articolo 11 bis	Articolo 15
Articolo 12	Articolo 17
Articolo 13	Articolo 21
Articolo 13 bis	Articolo 38
Articolo 14	Articolo 36
Articolo 14 bis	Articoli 7 e 15
Articolo 15, paragrafo 1	Articoli 35 e 39
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 35
Articolo 15, paragrafo 3	Articoli 35 e 39
Articolo 16	Articolo 39
Articolo 17	Articolo 33
Articolo 18	Articolo 2
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 24
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 40
Articolo 20	Articolo 24
Articolo 21	Articolo 76
Articolo 21 bis	Articolo 7
Articolo 21 ter	Articolo 7
Articolo 22	-
Articolo 22 bis	Articolo 7
Articolo 23	Articolo 83

Articolo 23 bis	-
Articolo 24	-
Allegato I	Articolo 7
Allegato II	Articolo 7
Allegato III	Articolo 7
Allegato IV	Articolo 17
Allegato V	Articolo 35

<b>Direttiva 68/193/CEE del Consiglio</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera D	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera G	Articolo 8
Articolo 2, paragrafo 1, lettera H	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera I	Articolo 3, punto 3)
Articolo 2, paragrafo 2	-
Articolo 3, paragrafo 1	Articoli 7 e 8
Articolo 3, paragrafo 2	-
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 3; articolo 7, paragrafo 4; allegato II, parte E; allegato III, parte E



Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5
Articolo 4	Articolo 36
Articolo 5	Articolo 44
Articolo 5 bis	Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 5 ter, paragrafo 1	Articolo 48
Articolo 5 ter, paragrafo 2	Articolo 50
Articolo 5 ter, paragrafo 3	Articolo 49
Articolo 5 ter bis, paragrafo 1	-
Articolo 5 ter bis, paragrafo 2	-
Articolo 5 ter bis, paragrafo 3	Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 5 quater	Articolo 47, paragrafo 4
Articolo 5 quinquies	Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 5 sexies	Articolo 71, paragrafo 1
Articolo 5 septies	Articolo 47, paragrafo 1; allegato VII
Articolo 5 octies	Articolo 72
Articolo 7	Articolo 14
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 13
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 28
Articolo 9	Articolo 14
Articolo 10	Articolo 15
Articolo 10 bis	Articolo 17
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 80
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 40
Articolo 12	-
Articolo 12 bis	-
Articolo 13	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 14	Articolo 33

Articolo 14 bis	Articolo 38
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 2
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 39
Articolo 16	Articolo 38
Articolo 16 bis	Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5
Articolo 16 ter	Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5
Articolo 17	Articolo 76
Articolo 17 bis	Articolo 7, paragrafi 3 e 4; articolo 8, paragrafi 4 e 5
Articolo 18	-
Articolo 18 bis	-
Articolo 18 ter	-
Articolo 19	-
Articolo 20	Articolo 83
Allegato I	Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5
Allegato II	Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5
Allegato III	Articolo 14, paragrafo 6
Allegato IV	Articolo 17

<b>Direttiva 2002/53/CE del Consiglio</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 44, paragrafo 3; articolo 45
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2	-
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 44, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 44, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 44, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 44, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 1; articolo 48
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 50
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 49
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 52
Articolo 6	Articolo 44, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 59
Articolo 7, paragrafo 2	-
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 63
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 5	-
Articolo 8	-
Articolo 9, paragrafo 1	Articoli 44 e 46; allegato VII
Articolo 9, paragrafi 2 e 3	Articolo 47, paragrafo 1, lettera b); articolo 54
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a); allegato VII
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 46, allegato VII
Articolo 10	Articolo 44, paragrafo 3; articolo 45; articolo 46, paragrafo 1; allegato VII
Articolo 11	Articolo 72
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 69, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 69, paragrafo 2
Articolo 13	-
Articolo 14	Articolo 71
Articolo 15	Articolo 71
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e g)
Articolo 17	Articolo 45
Articolo 18	Articolo 37
Articolo 19	-
Articolo 20, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 4
Articolo 20, paragrafi 2 e 3	Articolo 26
Articolo 21	-
Articolo 22	Articolo 39
Articolo 23	Articolo 76
Articolo 24	-
Articolo 25	-
Articolo 26	-
Articolo 27	Articolo 83
Articolo 28	Articolo 83

<b>Direttiva 2002/54/CE del Consiglio</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2	Articolo 3; articolo 7, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 6
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 80
Articolo 4	Articolo 6; articolo 7, paragrafo 4
Articolo 5	Articoli 34 e 35
Articolo 6	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 7	Articolo 36
Articolo 8	Articolo 63
Articolo 9, paragrafo 1	Articoli 24 e 25

Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 5
Articolo 10, paragrafo 1	Articoli 13 e 14
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 28
Articolo 11	Articolo 14
Articolo 12	Articolo 15; articolo 17, paragrafo 4
Articolo 13	Articolo 14
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 28
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 15	Articoli 13, 14 e 23
Articolo 16	Articolo 18
Articolo 17	Articolo 15; articolo 17, paragrafo 3
Articolo 18	Articoli 15 e 17
Articolo 19	Articolo 38
Articolo 20	-
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafi 1 e 3; articolo 15; allegato II
Articolo 21, paragrafo 2	Articolo 15; articolo 17, paragrafo 4
Articolo 21, paragrafo 3	Articolo 39
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 6; articolo 7, paragrafo 4
Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 35
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 39
Articolo 23, paragrafo 2	-
Articolo 24	Articolo 33
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 80
Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 39
Articolo 26	-
Articolo 27	Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 28	Articolo 76
Articolo 29	-
Articolo 30	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 30 bis	-
Articolo 31	-
Articolo 32	-
Articolo 33	-
Articolo 34	Articolo 83
Articolo 35	Articolo 83
Allegato I	Articolo 17, paragrafo 4
Allegato II	Articolo 13, paragrafo 5
Allegato III	Articolo 17, paragrafo 4
Allegato IV	Articolo 17, paragrafo 4, lettera m); articolo 35
Allegato V	-
Allegato VI	-

<b>Direttiva 2002/55/CE del Consiglio</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2, paragrafo 1; articolo 3; articolo 7, paragrafo 4, articolo 8, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 5
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 44
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 45
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 44, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 47, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 3	-

Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 26
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 48
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 50
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 49
Articolo 6	Articolo 44, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafi 1 e 2	Articolo 59
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 63
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 47, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 8	Articolo 56
Articolo 9, paragrafo 1	Articoli 44 e 72
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 47, paragrafo 1, lettera b); articolo 54
Articolo 10	Articolo 44, paragrafo 3; allegato VII
Articolo 11	Articolo 72
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 69
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 70
Articolo 13	-
Articolo 14	Articolo 71
Articolo 15	Articolo 71
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 44, paragrafo 2
Articolo 16, paragrafo 2	Articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e g)
Articolo 17	Articolo 45
Articolo 18	Articolo 37
Articolo 19	Articolo 44, paragrafo 2
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 2, paragrafo 4; articolo 6; articolo 7, paragrafo 4
Articolo 22	Articoli 34 e 35

Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 23, paragrafo 2	-
Articolo 24	Articolo 36
Articolo 25	Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5; articoli 24 e 25
Articolo 26	Articolo 13
Articolo 27	Articolo 14
Articolo 28	Articoli 15 e 16; articolo 17, paragrafo 4
Articolo 29	Articoli 14 e 28
Articolo 30	Articoli 14 e 28
Articolo 31	Articolo 17, paragrafo 3
Articolo 32	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 33	Articolo 38
Articolo 34	-
Articolo 35	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 36, paragrafo 1	Articoli 6 e 7
Articolo 36, paragrafo 2	Articoli 15 e 17
Articolo 36, paragrafo 3	Articolo 39
Articolo 37	Articolo 39
Articolo 38	Articolo 33
Articolo 39, paragrafo 1	Articolo 80
Articolo 39, paragrafo 2	Articolo 39
Articolo 40	Articoli 24 e 25
Articolo 41	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 42	Articolo 19
Articolo 43	-
Articolo 44, paragrafo 1	-



Articolo 44, paragrafo 2	Articolo 26
Articolo 45	Articolo 2, paragrafo 2; articolo 7, paragrafo 3; articolo 8, paragrafo 4
Articolo 46	Articolo 76
Articolo 47	-
Articolo 48	Articolo 26
Articolo 49	-
Articolo 50	-
Articolo 51	-
Articolo 52	Articolo 83
Articolo 53	Articolo 83
Allegato I	Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5
Allegato II	Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5
Allegato III	Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5
Allegato IV	Articolo 17, paragrafo 4
Allegato V	Articolo 17, paragrafo 4, lettera m)
Allegato VI	-
Allegato VII	-

<b>Direttiva 2002/56/CE del Consiglio</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 1, primo comma	Articolo 1
Articolo 1, secondo comma	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 20
Articolo 3, paragrafo 2	-
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 4	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 5	Articolo 36
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 2	-
Articolo 6, paragrafo 3	-
Articolo 7	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 8	-
Articolo 9	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 10	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 13
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 28
Articolo 12	Articolo 14
Articolo 13	Articoli 15 e 17
Articolo 14	-
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	-
Articolo 17	-
Articolo 18	Articolo 7, paragrafo 3; articolo 17
Articolo 19	Articolo 38
Articolo 20	-
Articolo 21	Articolo 39
Articolo 22	Articolo 33
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 80
Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 39
Articolo 24	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 25	Articolo 76

Articolo 26	-
Articolo 27	Articolo 26
Articolo 28	-
Articolo 29	-
Articolo 30	Articolo 83
Articolo 31	Articolo 83
Allegato I	Articolo 7, paragrafo 3
Allegato II	Articolo 7, paragrafo 3
Allegato III	Articolo 17
Allegato IV	-
Allegato V	-

<b>Direttiva 2002/57/CE del Consiglio</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 1	Articoli 1 e 2
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articoli 2 e 3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)	Articoli 2 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)	Articoli 2 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f)	Articoli 2 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g)	Articoli 2 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera h)	Articoli 2 e 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera j)	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera k)	Articolo 3
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 7

Articolo 2, paragrafo 3 bis	Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 4	-
Articolo 2, paragrafo 5	Articoli 10 e 12
Articolo 2, paragrafo 6	Articoli 10 e 12
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 20
Articolo 3, paragrafo 2	-
Articolo 3, paragrafo 3	-
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 7
Articolo 4	Articoli 7 e 35
Articolo 5	Articolo 34
Articolo 6	Articoli 31 e 32
Articolo 7	-
Articolo 8	Articolo 63
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 7
Articolo 9, paragrafo 1 bis	Articoli 10 e 12
Articolo 9, paragrafo 1 ter	Articoli 10 e 12
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 7
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 14
Articolo 10, paragrafo 2	-
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 14
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 23
Articolo 11, paragrafo 3	-
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 15
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)	-
Articolo 12, paragrafo 2	-
Articolo 12, paragrafo 3	-
Articolo 13	Articolo 15

Articolo 14	Articolo 17
Articolo 15	Articolo 17
Articolo 16	Articolo 38
Articolo 17	Articolo 36
Articolo 18	Articoli 7 e 15
Articolo 19, paragrafo 1	Articoli 35 e 39
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 35
Articolo 19 bis	-
Articolo 20	Articolo 39
Articolo 21	Articolo 33
Articolo 22, paragrafo 1	Articolo 24
Articolo 22, paragrafo 2	Articolo 40
Articolo 23	Articolo 24
Articolo 24	Articolo 7
Articolo 25	Articolo 76
Articolo 26	-
Articolo 27	Articolo 7
Articolo 28	
Articolo 29	
Articolo 30	
Articolo 31	Articolo 82
Articolo 32	Articolo 83
Articolo 33	Articolo 83
Allegato I	Articolo 7
Allegato II	Articolo 7
Allegato III	Articolo 7
Allegato IV	Articolo 17

Allegato V	Articolo 35
Allegato VI	Articolo 82
Allegato VII	Articolo 82

<b>Direttiva 2008/72/CE del Consiglio</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafi 1 e 2	Articoli 41 e 42
Articolo 5, paragrafo 3	-
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 10
Articolo 6, paragrafi da 2 a 4	-
Articolo 7	-
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 10
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 44
Articolo 9, paragrafi 1 e 2	Articolo 5
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 45
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 13
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 22
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 13
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 28

Articolo 12	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 13	Articolo 33
Articolo 14, paragrafo 1	-
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 5
Articolo 15	-
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 39
Articolo 16, paragrafo 2	-
Articolo 17	Articolo 7, paragrafi 1 e 2; articolo 8, paragrafi 1 e 2
Articolo 18	Articolo 7, paragrafo 3; articolo 8, paragrafo 3
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 19
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 38
Articolo 20	Articolo 28
Articolo 21	Articolo 76
Articolo 22	Articolo 7, paragrafo 3; articolo 8, paragrafo 3
Articolo 23, paragrafo 1	-
Articolo 23, paragrafo 2	Articolo 80
Articolo 24	Articolo 83
Articolo 25	-
Articolo 26	Articolo 83
Articolo 27	Articolo 83
Allegato I	Allegato II e allegato III
Allegato II	Allegato I
Allegato III	-

<b>Direttiva 2008/90/CE del Consiglio</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 1, paragrafo 1	Articoli 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 4
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 6
Articolo 3, paragrafo 2	-
Articolo 3, paragrafo 3	-
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 2, paragrafo 4; articolo 29
Articolo 4	Articolo 7, paragrafo 4; articolo 8, paragrafo 5
Articolo 5	Articolo 41
Articolo 6, paragrafo 1	Articoli 7 e 8
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 4
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 42
Articolo 6, paragrafo 4	-
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 5
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 47, paragrafo 1; articolo 54
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 47, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 47, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 13
Articolo 8, paragrafo 2	Articoli 13 e 18
Articolo 9, paragrafo 1	Articoli 13, 15, 16 e 17



Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 28
Articolo 9, paragrafo 3	Articoli 15 e 17
Articolo 10	Articolo 2, paragrafo 4; articolo 29; articolo 30
Articolo 11	Articolo 33
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 39
Articolo 12, paragrafo 2	-
Articolo 13	Articolo 80
Articolo 14	Articoli 24 e 25
Articolo 15	Articolo 80
Articolo 16	Articolo 19
Articolo 17	-
Articolo 18	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 19	Articolo 76
Articolo 20	-
Articolo 21	-
Articolo 22	-
Articolo 23	Articolo 23
Articolo 24	Articolo 83
Allegato I	Allegato I
Allegato II	-